



Comune di Aranno

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la regolamentazione della zona pedonale

Il Municipio di Aranno, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC,

ordina:

CAPITOLO I

Art. 1

Il Municipio, nell'intento di valorizzare il nucleo tradizionale nella sua parte pedonalizzata, emana le presenti norme per consentire l'uso appropriato da parte dell'intera collettività.

Art. 2

Basi legali della presente Ordinanza sono:

- a. la Legge federale sulla circolazione stradale;
- b. l'Ordinanza federale sulla circolazione stradale;
- c. la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla circolazione stradale;
- d. il Regolamento comunale;
- e. il piano regolatore, in particolare il piano del traffico.

CAPITOLO II

Art. 3

1. La zona pedonale è riservata ai pedoni. La circolazione nella stessa è pertanto vietata per principio a tutti i veicoli (18 cpv. 1 OSS).
2. Il servizio a domicilio (fornitori) è giornalmente concesso dalle ore 07.30 sino alle ore 12.00 dei giorni feriali ed il sabato dalle ore 07.30 alle ore 10.30. Durante tali orari sono autorizzate esclusivamente operazioni di carico e scarico di merce (cfr. art. 6). Nei rimanenti orari, così come nei giorni festivi, la circolazione di veicoli a motore all'interno della zona pedonale è concessa esclusivamente nell'ambito delle eccezioni di cui all'art. 4. È vietato lo stazionamento di veicoli per motivi diversi da quelli appena elencati.
3. All'interno della zona pedonale è vietato parcheggiare velocipedi e motocicli sull'area pubblica.

Art. 4

1. Deroghe alla vigente segnaletica (autorizzazioni) possono venir eccezionalmente concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato. Gli obiettivi così come gli effetti della presente regolamentazione non devono in ogni caso

venir compromessi dal rilascio delle stesse. Validità così come i percorsi stabiliti dalle autorizzazioni sono da limitarsi allo stretto necessario.

2. Deroghe di segnaletica possono in particolare venir concesse a:

a. **Residenti e proprietari non residenti:**

per i veicoli a motore il cui detentore può dimostrare di disporre di un parcheggio privato nella zona chiusa al traffico o che legalmente vi risiede, per l'accesso diretto rispettivamente per recarsi presso l'abitazione ad effettuare operazioni di carico e scarico.

b. **Altri interessati:**

quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo interesse del richiedente come ad esempio nel caso di singoli interventi di lavoro per cui è indispensabile l'ausilio di un veicolo a motore.

3. Non necessita per contro di alcuna autorizzazione:

- veicoli del servizio sanitario, pompieri e polizia;
- veicoli dei servizi della Posta;
- i medici in visita d'urgenza;
- il trasporto di persone con difficoltà motorie;

Art. 5

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico nella zona pedonale durante gli orari di chiusura della stessa.
2. L'autorizzazione è limitata al periodo e al percorso riportati sulla stessa.
3. L'accesso così come il transito sono da limitarsi al tragitto più breve.

Art. 6

Per carico e scarico sono da intendersi operazioni di carico e scarico di merce che per volume, peso o quantità necessitano forzatamente dell'impiego di un veicolo a motore, nonché il deposito della stessa (non riordino o messa a punto) all'interno degli stabili. In ogni caso il conducente deve poter essere raggiungibile in ogni momento se si rendesse necessario lo spostamento del veicolo.

Art. 7

L'occupazione di area pubblica all'interno della zona pedonale è soggetta ad autorizzazione da parte del Municipio (Regolamento comunale).

CAPITOLO III

Art. 8

1. In generale le deroghe di segnaletica hanno validità annuale (anno civile).
2. In casi particolari e quando le circostanze lo giustificano, possono venir concesse anche per periodi più brevi.

Art. 9

1. Le deroghe di segnaletica consistono nella ricevuta di pagamento rilasciata dalla cancelleria sulla quale figura in numero di targa del veicolo.
2. L'autorizzazione non è trasferibile ed è limitata a un solo veicolo.

Art. 10

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata per iscritto al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la cancelleria.

Art. 11

1. la tassa per il rilascio dell'autorizzazione ai residenti o ai proprietari non residenti è fissata in Fr. 20.-- annui per operazioni di carico e scarico e per l'accesso a parcheggi privati (tassa di cancelleria);
2. la tassa per il rilascio dell'autorizzazione ad altri interessati è fissata in fr. 20.-- per ogni richiesta (tassa di cancelleria).

Art. 12

Le autorizzazioni possono venir revocate o limitate per motivi di interesse pubblico, o qualora i requisiti per il loro rilascio non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 13

1. Contro la decisione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 14

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nella zona pedonale sono punite a norma dell'art. 90 LCStr.
2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - a. la multa;
 - b. la revoca dell'autorizzazione.
3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 del presente articolo sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore dal 1 gennaio 2009.

IL MUNICIPIO DI ARANNO

Il Sindaco:

M. Destefani

Il Segretario:

M. Cremona

Risoluzione municipale del 10 novembre 2008

Pubblicazione all'albo comunale dal 21 novembre 2008 al 5 dicembre 2008